



GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA' DI ERBA



STATUTO

GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA' DI ERBA "I BEJ"

Titolo primo

DISPOSIZIONI GENERALI (costituzione, denominazione, sede e durata)

Art. 1

E' costituita nel rispetto dell' art. 32 del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del codice civile e della normativa in materia, l' ente del terzo settore denominato:

GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA' DI ERBA " I BEJ" O.D.V.

Tale associazione ha la propria sede in Erba (Co), Via Ugo Foscolo 23, ed opererà principalmente sul territorio erbese, è facoltà del Consiglio Direttivo di stabilire sedi secondarie ed operative in altri comuni.

Il trasferimento della sede legale nell' ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento in altra città dovrà essere disposto con delibera dell' Assemblea e modifica dello statuto.

L' associazione si iscrive nel registro unico nazionale del Terzo Settore.



GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA' DI ERBA



Art. 2

L' associazione **GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA' DI ERBA " I BEJ" O.D.V.**, più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Assume forma giuridica di associazione riconosciuta apartitica ed aconfessionale. In materia di imposte dirette e tributi locali è soggetta alle disposizioni dell' art. 82 del D.lgs 117/2017

Art. 3

Il presente statuto vincola gli aderenti, attuali e futuri dell' associazione e potrà essere modificato soltanto con deliberazione dell' assemblea come da articolo 13 dello statuto.

Titolo secondo

FINALITÀ E ATTIVITA' DELL' ORGANIZZAZIONE

Art.4

L' associazione "I Bej" persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale ed è senza fini di lucro.

Il riferimento dell' azione dell' associazione è improntato alla cura di interessi altrui per la realizzazione del bene comune. Con la propria opera persegue concreti fini di promozione, valorizzazione, tutela e sviluppo della persona umana ed opera a favore di individui e collettività che si trovano in stato di bisogno, materiale e morale, ovvero in situazioni di sfavore, di svantaggio o di marginalità sociale (portatori di handicap, gruppi terza età, ospiti di case di cura e riposo...)

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere l' associazione, in base a quanto previsto dall' art. 5 del del Codice del Terzo settore, sono:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;



GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA' DI ERBA



L' associazione si propone pure di:

- 1 Contribuire alla promozione del turismo
- 2 Favorire la diffusione della cultura e la conservazione del patrimonio musicale e delle tradizioni della nostra terra
- 3 Portare lo spettacolo italiano all' estero, operando così a favore dello sviluppo culturale dei giovani e della migliore comprensione del modo di vita, della cultura, delle tradizioni e della lingua di Paesi esteri.

L' associazione ha inoltre finalità di solidarietà sociale, operando a favore dello sviluppo dei giovani al fine di evitare l' emarginazione ed il disagio giovanile; ha finalità culturali, operando a favore della valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e della promozione e dello sviluppo delle attività ad essi connesse, sia delle attività di animazione ricreativa e turistica, nonché di educazione permanente.

Art. 5

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all' articolo precedente, l' organizzazione agirà avvalendosi delle prestazioni gratuite che tutti gli aderenti, in dipendenza delle rispettive capacità, cognizioni, specializzazioni e possibilità, sono impegnati ad effettuare, su di un piano di assoluta parità.

Per il perseguimento dei propri scopi l' associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

Art. 6

L' associazione può esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell' art. 6 del D.lgs 117/2017 e può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell' art. 7 del D.lgs 117.



GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA' DI ERBA



Titolo terzo

DEI SOCI

Ammissione

Art. 7

Sono considerati soci ordinari dell' organizzazione tutte le persone che condividano le finalità dalla stessa perseguita, e nel presente Statuto enunciate, e siano mossi da spirito di solidarietà.

Il numero dei soci è illimitato, ma deve essere superiore al minimo stabilito dalla normativa (sette).

Per essere ammesso, pertanto, il singolo interessato deve trovarsi in possesso delle capacità necessarie a garantire che la sua prestazione diretta e volontaria contribuisca a concretamente raggiungere gli scopi che l' organizzazione si propone, così da porre l' organizzazione medesima nella condizione di conseguire tali risultati, avvalendosi esclusivamente dell' opera degli aderenti, senza dover far ricorso, se non in casi eccezionali, giustificati dalla peculiarità della prestazione, all' operato dei terzi.

L' ammissione del nuovo socio è di competenza del Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta, nella quale l' interessato dovrà evidenziare le proprie capacità e le proprie disponibilità, che ritenga idonee e funzionali, rispetto agli scopi perseguiti dall' organizzazione, ed assumere il proprio impegno nell' osservanza del presente statuto.

Entro giorni novanta dal ricevimento della domanda scritta, il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, delibererà l' ammissione dell' istante o la reiezione della domanda.

In caso di rigetto, entro 60 giorni, deve essere data comunicazione all' interessato con specifiche motivazioni.

L' adesione del socio è annotata nel libro dei soci.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall' esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Di tale operato, il Consiglio Direttivo risponderà solo nei confronti dell' Assemblea rimanendo esclusa l' esistenza di uno specifico diritto del terzo, ad ottenere l' ammissione all' organizzazione.

Diritti e doveri

Art. 8

I soci hanno diritto all' elezione dell' organo esecutivo e di partecipare alle assemblee con diritto di voto.



GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA' DI ERBA



Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell' associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, intervenendo nella discussione, di proporre iniziative, facendo richiesta eventualmente anche scritta al Consiglio Direttivo che dovrà fornire adeguata risposta, per il conseguimento degli obiettivi correlabili alle finalità dell' organizzazione; di essere informati sull' andamento delle attività perseguite dall' organizzazione; di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e comunque autorizzate dal Consiglio Direttivo nell' effettuare le prestazioni statuarie previste, in favore dell' organizzazione, in tutti i casi in cui tali spese non siano state direttamente pagate dall' organizzazione stessa.

Ciascun socio ha diritto di denunciare i fatti che ritenga censurabili ai sensi dell' art. 29 del D.lgs 117/2017.

Del pari, gli aderenti hanno il dovere di porre la propria opera al servizio dell' organizzazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza perseguire fini di lucro , neppure indiretto, o di remunerazione a qualsiasi titolo.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi altra forma di lavoro subordinato e autonomo nei confronti dell' ente.

Nell' espletamento di tale attività e nei rapporti con gli altri aderenti, il comportamento del singolo dovrà essere animato da spirito di solidarietà nel rispetto della più assoluta democraticità.

Inoltre, gli aderenti dovranno conformarsi alle indicazioni del Consiglio Direttivo, e versare le quote contributive annue, nelle misure dall' Assemblea determinate, entro giorni sessanta dalla richiesta.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell' associazione, se non per motivate necessità straordinarie e comunque sempre nel rispetto delle attività che l' associazione si propone (art. 4 dello statuto).

I soci devono essere assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Soci onorari

Art. 9

Rimane in facoltà dell' assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, di nominare soci onorari scegliendoli tra quelle persone che, seppur non in grado, o comunque non tenute ad un apporto diretto, siano idonee, per le loro benemeritenze civiche, a sostenere, aiutare e qualificare l' operato dell' organizzazione.



GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA' DI ERBA



Sostenitori

Art. 10

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall' associazione.

Esclusione

Art. 11

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa (se prevista);
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte
- d) per esclusione

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statuarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all' Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

L' aderente potrà recedere dall' organizzazione alla fine dell' anno sociale in corso, con un preavviso scritto di almeno tre mesi, o con effetto immediato, nel caso di giusta causa. Tanto nel caso di esclusione, ed in ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto limitatamente al singolo socio, non spetterà, al socio medesimo, o ai suoi eredi, diritto di alcun rimborso di quanto conferito o elargito all' associazione, né di indennizzo per l' attività prestata dal socio medesimo .



GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA' DI ERBA



Titolo quarto

ORGANI OPERATIVI

Art. 12

Il funzionamento dell' associazione si avvale di una Assemblea, di un Consiglio Direttivo, di un Presidente, di un Vice Presidente, di un Segretario e di un Tesoriere e laddove eletti di un organo di controllo e di un revisore dei conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l' attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea dei soci

Art. 13

L' Assemblea è composta da tutti gli aderenti e, ferme restando le competenze inderogabili indicate all' art. 25 del D.lgs 117/2017, in particolare delibera:

1. la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente dell' associazione;
2. l' approvazione del bilancio;
3. la misura della quota contributiva annua ordinaria;
4. la modifica del presente statuto;
5. la programmazione generale annuale di attività;
6. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell' Associazione;
7. su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere portatore di al massimo una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.



GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA' DI ERBA



Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Su richiesta dalla maggioranza semplice dei votanti, il Presidente dovrà indire la votazione segreta. Quest' ultima forma è però obbligatoria in tutti i casi in cui l' Assemblea venga chiamata a deliberare su argomenti riguardanti la persona del singolo socio.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 14

La convocazione dell' Assemblea, in forma straordinaria, avverrà mediante avviso, sottoscritto dal Presidente e da inviarsi a mezzo lettera raccomandata R.R., oppure da consegnarsi personalmente ai soci. Per le assemblee ordinarie, potrà valere anche una convocazione informale.

Tale avviso dovrà essere consegnato, o spedito, almeno sette giorni prima della data prefissata per l' assemblea e dovrà contenere l' ordine del giorno e l' indicazione della data per l' eventuale seconda convocazione, che dovrà essere distanziata dalla prima di almeno 24 ore.

Art. 15

Tutti gli aderenti hanno diritto di partecipare all'assemblea, ma soltanto quelli in regola con la quota contributiva annua, i non recedenti ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, avranno diritto al voto.

Art. 16

La presidenza dell' Assemblea spetta al Presidente dell' associazione, o, in sua vece, al vice presidente o in difetto al componente il Consiglio Direttivo più anziano per appartenenza all' associazione, o in mancanza al più anziano per età.

Il verbale delle assemblee dovrà essere riportato dal segretario sul libro delle adunanze, sottoscritto da quest' ultimo e dal Presidente e potrà essere consultato dagli aderenti che,



GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA' DI ERBA



a proprie cure e spese, potranno farne estrarre copia autenticata da Pubblico Ufficiale. Una di tali copie dovrà rimanere affissa all' albo della sede per almeno quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell' assemblea.

Art. 17

Le deliberazioni conformi alla legge ed al presente statuto saranno vincolanti nei confronti di tutti i membri, i quali potranno fare oggetto di impugnazione, avanti all' Autorità Giudiziaria , nel termine perentorio di giorni trenta, dalla data di assunzione, se presenti all' assemblea, o dallo spirare del termine di cui all' ultima parte dell' articolo precedente, se assenti.

Consiglio Direttivo

Art.18

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri tra i quali il Presidente, il Vice Presidente , il Segretario ed il Tesoriere , e svolge le seguenti funzioni:

1. dare esecuzione alle delibere dell' assemblea;
2. concepire ed attuare i programmi necessari al conseguimento delle finalità proprie dell' organizzazione;
3. gestire il patrimonio dell' organizzazione;
4. predisporre il bilancio annuale;
5. redigere e sottoporre all' assemblea eventuali regolamenti interni;

Art. 19

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Nel corso della prima riunione , i membri del Consiglio Direttivo eleggeranno, al loro interno, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 20



GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA' DI ERBA



Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche dietro semplice convocazione verbale, tutte le volte che il Presidente, oppure la maggioranza dei suoi componenti lo ritenga opportuno. Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza semplice e saranno valide se presenti almeno tre consiglieri.

Delle adunanze dovrà essere steso verbale a cura del membro nominato segretario al quale sarà altresì demandato il compito di riportarlo sul libro delle adunanze del consiglio, da conservarsi a sua cura. Tale verbale dovrà essere sottoscritto da tutti i presenti alla riunione.

Il Presidente

Art. 21

Il Presidente avrà la rappresentanza dell' organizzazione di fronte ai terzi, tanto in via sostanziale, che in via processuale ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Sarà di sua competenza esclusiva l' ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria competerà al Consiglio Direttivo, eccettuati i casi in cui la competenza è riservata all' Assemblea.

In caso di comprovata urgenza, il Presidente può assumere in via autonoma provvedimenti anche amministrativi straordinari , con l' obbligo di sottoporre senza indugio il proprio operato al Consiglio Direttivo, che potrà o meno ratificarlo, salvo in quest' ultimo caso, la responsabilità diretta e personale del Presidente nei confronti dell' organizzazione, per i pregiudizi eventualmente sopportati dalla stessa.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di cui sopra saranno svolte dal Vice Presidente.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Il Segretario ed il Tesoriere

Art. 22

Il Segretario dovrà operare sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo; è tenuto a redigere i verbali, tanto dell' assemblea che delle riunioni del Consiglio Direttivo, a sbrigare la corrispondenza, a curare la tenuta dei libri sociali e a predisporre le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea.

Il tesoriere avrà la responsabilità del buon andamento finanziario dell' associazione rispondendone al Consiglio Direttivo; ha il compito di richiedere le quote sociali e di introitarle per conto dell' associazione, così come tutte le altre entrate dell' associazione,



GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA' DI ERBA



facendone deposito presso le banche indicate dal Consiglio Direttivo; effettuare i pagamenti autorizzati dallo stesso e provvedere al pagamento delle spese di ordinaria amministrazione, entro il limite di ammontare che il Consiglio Direttivo stabilirà; terrà il

registro delle entrate e delle uscite e predisporrà i rapporti finanziari attinenti l'andamento economico dell'associazione.

Organo di controllo

Art. 23

L'assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.lgs 117/2017 o in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

Opera secondo i compiti ed i principi stabiliti nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Libri sociali

Art. 24.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.



GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA' DI ERBA



Titolo quinto

DELLE RISORSE ECONOMICHE

Art. 25

Le risorse economiche della organizzazione, che costituiscono il suo patrimonio sono rappresentate da:

1. Beni mobili ed immobili acquistati a titolo oneroso, oppure a titolo gratuito;
2. Contributi corrisposti dagli aderenti; possono essere ordinari, da corrispondersi annualmente , nella misura determinata dall' assemblea, o straordinari, nei casi in cui la stessa, dietro adeguata motivazione, ritenga necessario lo stanziamento, con delibera da assumere a maggioranza assoluta. Nel caso di impossibilità del raggiungimento di una siffatta maggioranza, rimane in facoltà dei singoli aderenti di supplire con contribuzione spontanea;
3. Finanziamenti e contribuzioni in genere da parte di Enti pubblici o privati, non aderenti all' organizzazione;
4. Proventi di eventuali attività marginali svolte dall' organizzazione, aventi carattere commerciale, escluso peraltro il fine di lucro , diretto o indiretto;
5. Ogni altra attività ammessa dal d.lgs 117/2017;

Art. 26

L' Organizzazione, per il tramite del suo Presidente, può stipulare contratti di comodato, mobiliare o immobiliare, e, con l' autorizzazione del Consiglio Direttivo, anche contratti di locazione immobiliare, purchè finalizzati al raggiungimento degli scopi dell' Organizzazione medesima.

Titolo sesto

DEL BILANCIO

Art. 27

Il Bilancio dell' associazione è annuale e concerne il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Si compone di un conto consuntivo, riprodotto tutte le entrate e le



GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA' DI ERBA



spese relative all' anno concluso e di un conto preventivo, riproducente le previsioni di spesa e di entrata per l' anno successivo.

Deve altresì contenere l' elenco dettagliato di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell' Associazione, nonché il rendiconto dei contributi e dei lasciti ricevuti dalla stessa nel corso dell' anno sociale, con indicazione del loro impiego.

Eventuali entrate derivanti da attività commerciali marginali vanno inserite in un' apposita voce di bilancio.

Art. 28

Il Bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente deve rimanere depositato presso la sede dell' Organizzazione, per un periodo di almeno quindici giorni, precedenti la data fissata per l' Assemblea Straordinaria di relativa approvazione e può essere visionato dagli aderenti. Tale assemblea dovrà essere convocata non oltre la fine del mese di marzo successivo alla chiusura dell' anno sociale di riferimento.

Insieme con il bilancio dovranno essere depositate la relazione del Consiglio Direttivo, e la certificazione di conformità sottoscritta dal collegio dei probiviri, ove detto organo sia stato costituito.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo settimo

DELLO SCIoglimento

Art. 29

L' organizzazione ha durata indeterminata. Peraltro, l' assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, può deliberare lo scioglimento dell' organizzazione medesima, qualora risulti impossibile il raggiungimento degli scopi prefissi dal presente statuto.



GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA' DI ERBA



In tal caso, si farà luogo alla messa in liquidazione, con la nomina di un liquidatore, che potrà essere persona diversa dagli aderenti.

Allo stesso si intendono conferiti tutti i poteri necessari per la risoluzione di tutti i rapporti patrimoniali facenti capo all' organizzazione.

Il patrimonio netto eventualmente risultante ad esaurimento delle operazioni liquidatorie, verrà devoluto alla R.S.A. "Ca' Prina" di Erba.

Titolo ottavo

DEI PROBIVIRI

Art. 30

All' Assemblea è riservata la competenza per la nomina eventuale di un collegio dei probiviri , composta di tre membri, estranei all' organizzazione, da scegliersi tra persone che, per la loro esperienza, le loro qualifiche professionali e le loro funzioni già ricoperte nella vita civile, offrano garanzie di imparzialità, competenza ed equilibrio.

Al collegio dei probiviri sono demandate le seguenti competenze :

- 1) Controllare la contabilità dell' organizzazione;
- 2) Fornire pareri, non vincolanti, su richiesta dell' Assemblea, del Consiglio Direttivo, o degli aderenti, che ammontino a non meno di un quinto del totale;
- 3) Dirimere, in via di arbitrato rituale, ogni controversia che avesse ad insorgere tra gli aderenti, oppure tra l' un d' essi e l' Organizzazione;

I probiviri rimarranno in carica per un biennio e potranno essere rieleggibili, per non più di tre bienni successivi. Spetta all' Assemblea di determinare l' ammontare del rimborso spese ad essi spettante.

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.